Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 giugno 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1330**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Breno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Breno (Brescia) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in Breno (Brescia) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetti alla segreteria d'azienda (triennale);

addetti alla contabilità d'azienda (triennale);

addetti agli uffici turistici (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestiere affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie di cultura professionale; materie tecniche del tipo commerciale; tecnica amministrativa aziendale; matematica; geografia generale ed economica; merceologia; legislazione sociale e tributaria; lingue estere; calcolo a macchina; stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 64.460.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 34. — CARUSO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Breno (Brescia)

N. 1 sezione per addetti alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 sezione per addetti alla contabilità d'azienda (triennale);
N. 1 sezione per addetti agli uffici turistici (triennale).
per complessive classi n. 9

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	3
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive 231 ore settimanali.	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1331**.

Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale femminile di Stato di Bergamo già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in Bergamo una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
   sarta per donna (triennale);
   biancherista generica (biennale);
   maglierista (biennale);
   indossatrice (biennale).

Art. 3.

Presso l'istituto possono essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingua estera; economia domestica; merceologia; contabilità; tecnica professionale; disegno e storia del costume; igiene del lavoro; nozioni di taglio e confezioni; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecniche-pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dalla preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi a favore delle allieve.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

la preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonché tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e per il turismo e femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 64.465.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti a di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali. all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 33. — CARUSO

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Stato di Bergamo

N. 1 sezione per sarta per donna (triennale);
N. 1 sezione per biancherista generica (biennale);
N. 1 sezione per maglierista (biennale);
N. 1 sezione per indossatrice (biennale).
per complessive classi n. 9

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 83 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	4

1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1970, n. 392.

Emissione di una moneta da lire 1000 commemorativa del centenario di Roma capitale d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare norme per assicurare in tempo utile l'emissione di una moneta commemorativa del primo centenario di Roma capitale d'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da lire mille commemorative del primo centenario di Roma capitale d'Italia.

Art. 2.

Con propri successivi decreti, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno stabilite le caratteristiche tecniche ed artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 nonchè il relativo contingente.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data dalla quale le monete d'argento da L. 1000, di cui al presente decreto-legge, avranno corso legale.

Art. 4.

Alle maggiori spese, inerenti la fabbricazione delle monete da L. 1000, non previste dai normali stanziamenti di bilancio, si farà fronte con una quota non superiore a L. 50 milioni, derivante dai proventi della emissione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 78. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1970, n. 393.

Modifiche al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare alcune modificazioni al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, recante norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, sono soppresse le parole « entro il 26 giugno ».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, è soppresso.

Art. 3.

L'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, è sostituito dal seguente:

« L'esame di licenza media consta di una prova scritta e di prove orali. La prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema a scelta del candidato fra tre che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue capacità espressive. Le prove orali vertono su materie di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

I candidati che desiderano iscriversi al quarto ginnasio devono sostenere, altresì, una prova scritta di latino, nei limiti del programma svolto.

Gli esami avranno luogo entro il 5 luglio 1970, secondo il calendario fissato dal provveditore agli studi ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, è sostituito dal seguente:

« Gli esami di maturità, di abilitazione di scuola magistrale e di licenza di liceo linguistico si svolgeranno a partire dal giorno 7 luglio 1970, secondo il diario che sarà fissato con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. Il provveditore agli studi ha facoltà di sdoppiare le commissioni giudicatrici degli esami di maturità quando per il numero dei candidati non risulti possibile ultimare i lavori entro il termine del 31 luglio 1970. In tal caso le commissioni sono presiedute dalla stessa persona ».

Gli altri commi dell'art. 5 sono soppressi.

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, è soppresso.

Art. 6.

I commi secondo, terzo, quinto, sesto e settimo dell'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, sono soppressi.

Art. 7.

Gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, sono soppressi.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 79. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. 394.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 159 a 162 relativi alla scuola di specializzazione in « Igiene e sanità pubblica » e gli articoli da 169 a 171 relativi alla scuola di specializzazione in « Igiene e medicina scolastica » sono soppressi.

Dopo l'art. 189 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Igiene e medicina preventiva » e in « Puericultura ».

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 190. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva con sede presso l'istituto di igiene.

Art. 191. — La scuola comprende i seguenti orientamenti: *a*) di sanità pubblica; *b*) di laboratorio; *c*) di tecnica e direzione ospedaliera; *d*) di medicina scolastica.

Art. 192. — La durata dei corsi è di tre anni.

Art. 193. — Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a quindici per ogni anno di corso. L'ammissione è subordinata al superamento di un esame di ammissione.

Art. 194. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° *Anno* (orientamento di sanità pubblica):

Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia e urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospedaliera;
Servizi di sanità pubblica.

3° *Anno* (orientamento di laboratorio):

Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia e istologia patologica.

3° *Anno* (orientamento di tecnica, o direzione, ospitaliera):

Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospedaliera;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera;
Selezione e istruzione professionale del personale ospitaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi di accertamento necroscopico.

3° *Anno* (orientamento di medicina scolastica):

Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.

Materie complementari:

Ispezione delle carni;
Igiene mentale;
Malattie tropicali;
Gerontologia e geriatria.

L'allievo dovrà frequentare due materie complementari a scelta, per ognuna delle specializzazioni e sostenere le relative prove d'esami.

Scuola di specializzazione in puericultura

Art. 195. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in puericultura, con sede presso l'istituto di puericultura.

La scuola ha la durata di tre anni e si propone di conferire la preparazione teorico-pratica in biologia infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia.

Art. 196. — Alla scuola possono essere ammessi non piu di sei allievi per ciascun anno, per un totale complessivo di diciotto allievi. Di questi posti, uno per ciascuno dei tre anni di corso sarà riservato ad allievi stranieri, laureati in medicina, originari di nazioni della area mediterranea ché saranno esentati dal pagamento delle tasse di specializzazione. L'iscrizione alla scuola di detti allievi stranieri sarà subordinata ad una documentata, buona conoscenza della lingua italiana e sarà regolata da una insindacabile scelta operata, sulla base delle domande presentate dal consiglio della scuola.

Art. 197. — Le materie di insegnamento sono le seguenti, divise nei tre anni di corso:

1° *Anno*:
Peculiarità anatomo-fisiologiche della età evolutiva;
Elementi di genetica medica e di eugenetica;
Elementi di puericultura perinatale;
Auxologia;
Alimentazione e dietetica dell'età infantile;
Elementi di semeiotica infantile.

2° *Anno*:
Psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
Igiene ed assistenza dell'età evolutiva;
Profilassi delle malattie infettive dell'infanzia;
Elementi di medicina scolastica;
Legislazione ed assistenza sociale alla infanzia.

3° *Anno*:
Tirocinio pratico presso l'istituto di puericultura, sede della scuola, o presso altre istituzioni od enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico.
Durante l'anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura.

Art. 198. — Gli iscritti hanno l'obbligo di internato, con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola, sentito il parere della facoltà di medicina e chirurgia. Alla fine di ognuno dei primi due anni, gli iscritti dovranno sostenere l'esame sulle materie di insegnamento. Al termine del secondo anno, l'allievo sosterrà un esame teorico generale, mentre al termine del terzo anno egli sosterrà un esame pratico, unitamente all'esame di diploma. Eventuali abbreviazioni di corso potranno essere accordate dalla facoltà di medicina e chirurgia, su parere favorevole del consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 45. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 1970.

Estensione ai connazionali rimpatriati dalla Libia delle disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, « Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano »;
Vista la legge 10 novembre 1964, n. 1225, « Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai paesi africani »;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 7, « Proroga con modifiche delle disposizioni sull'assistenza ai profughi e ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza dello stato di necessità, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, nei riguardi dei connazionali residenti in Libia anteriormente al 1° settembre 1969 e che siano rimpatriati o che rimpatrieranno dopo tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5912)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Sostituzione di due membri del comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968, concernente la costituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari, di cui alla legge 25 gennaio 1966 n. 31;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1970, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale sono state effettuate talune sostituzioni in seno al predetto comitato;
Vista la lettera n. 2645 del 20 febbraio 1970 della Confederazione generale dell'agricoltura italiana con la quale viene richiesta la sostituzione in seno al predetto organismo dei dottori Fernando Pagani e Beniamino Cavazzuti, rappresentanti della confederazione stessa;
Considerata l'opportunità di effettuare le sostituzioni richieste dalla predetta confederazione;

Decreta:

In seno al comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, vengono disposte le seguenti sostituzioni:
Il cav. Alberto Sollima è nominato membro effettivo quale rappresentante della Confederazione generale

dell'agricoltura italiana, in sostituzione del dott. Fernando Pagani ed il grande uff. dott. Ettore Frattari è nominato membro supplente quale rappresentante della stessa Confederazione in sostituzione del dott. Beniamino Cavazzuti.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1970
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 312

(5910)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1970.

Autorizzazione alla S.p.a. Docks piemontesi ad ampliare il magazzino generale esercitato in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale fu autorizzata la continuazione dell'esercizio del magazzino generale esercitato in Torino dalla Società cooperativa magazzini generali piemontesi;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1957, 5 novembre 1963 e 27 febbraio 1967, con i quali la S.p.a. Docks piemontesi, già Società cooperativa magazzini generali piemontesi, è stata autorizzata ad ampliare il suddetto magazzino generale ed a ricevere in deposito, in alcuni locali, anche le merci estere;

Vista l'istanza in data 5 maggio 1969, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il proprio magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 678 del 1° ottobre 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista l'istanza in data 4 marzo 1970, con la quale la S.p.a. Docks piemontesi ha dichiarato di rinunciare alla richiesta autorizzazione a ricevere merci estere nel compartimento n. 6;

Visti i documenti allegati all'istanza in data 5 maggio 1969;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Docks piemontesi è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Torino, corso Dante n. 40, con i nuovi locali denominati « compartimento n. 9 » descritti nelle planimetrie e nella relazione di perizia presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse.

La società suddetta è altresì autorizzata a ricevere in deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere — previa modifica della numerazione del compartimento 12/*bis* in 11 — in tutti i compartimenti che costituiscono il magazzino generale escluso il compartimento n. 6, ferma restando la destinazione del piano seminterrato del compartimento n. 10 a « magazzino a chiusura ufficiale ».

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MARZI

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

(5846)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I NAUTIC SUD - Salone nazionale per lo sviluppo della nautica nel Mezzogiorno di Italia e dell'oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I NAUTIC SUD - Salone nazionale per lo sviluppo della nautica nel Mezzogiorno d'Italia e dell'oltremare » che avrà luogo a Napoli dal 28 novembre all'8 dicembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(5915)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Salone internazionale delle attività zootecniche - Eurocarne », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone internazionale delle attività zootecniche - Eurocarne » che avrà luogo a Verona dal 7 all'11 ottobre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(5914)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento - "SAMIA" », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel Salone mercato internazionale dell'abbigliamento - « SAMIA », che avrà luogo a Torino dall'11 al 14 settembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(5913)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1970.

Quarta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969-70 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Considerato che l'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482, dispone che i proventi delle ammende a carico dei datori di lavoro, per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, siano devolute ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi, per cui si rende necessario iscrivere a tal fine, in bilancio, una somma di importo pari a quella che, nel consuntivo al 30 giugno 1969, risulta riscossa ma non erogata durante l'esercizio 1968-69, cioè L. 4.420.550, oltre all'importo delle entrate accertate fino alla data odierna, nel corso del corrente esercizio finanziario (L. 1.250.000);

Considerato che l'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36, dispone quali debbano essere i beneficiari del contributo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, per cui si rende necessario iscrivere in bilancio, per potere integralmente ottemperare alla anzidetta disposizione legislativa, le somme non utilizzate sul predetto contributo iscritto nei bilanci di previsione del F.A.P.L., relativi agli esercizi 1967-68 e 1968-69, quali risultano nel consuntivo al 30 giugno 1969 (L. 100.000 nel conto della competenza e L. 6.000.000 nel conto dei residui);

Vista la decisione del 22 dicembre 1969 della commissione delle Comunità europee, pubblicata il 2 febbraio 1970 nel n. 25/L della « Gazzetta » della stessa Comunità, con la quale sono state accolte alcune richieste di contributo per complessive L. 4.794.000.000 circa, avanzate, a suo tempo, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a titolo di parziale rimborso delle spese dallo stesso sostenute per la formazione professionale dei lavoratori;

Considerata la necessità di modificare alcuni stanziamenti di bilancio in relazione ad esigenze di carattere addestrativo manifestatesi successivamente alla compilazione del bilancio stesso, nonchè di iscrivere in bilancio taluni accertamenti di entrata;

Considerato che gli avanzi di amministrazione delle tre « gestioni » del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori relativi all'esercizio finanziario

1968-69 sono risultati, in sede di consuntivo, di importo superiore a quello iscritto nei rispettivi bilanci di previsione per l'esercizio 1969-70, per cui si rende necessario l'adeguamento delle previsioni alle risultanze accertate con il consuntivo predetto;

Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1969, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1969-70, del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre 1969, 22 gennaio 1970 e 26 marzo 1970, con i quali sono state apportate alcune variazioni agli stati di previsione predetti;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del F.A.P.L. per l'esercizio 1969-70 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	L.	3.365.918.720
PARTE I — ENTRATE		
TITOLO II — *Entrate straordinarie*		
Cap. 10. — Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzione alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482)	»	1.250.000
Cap. 14. — Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e della Comunità europea carbone e acciaio di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	»	4.794.000.000
Totale aumento delle entrate	L.	8.161.168.720
PARTE II — SPESE		
TITOLO I — *Spese ordinarie*		
Cap. 2. — Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	L.	900.000.000
Cap. 9. — Contributi a favore dell'INAPLI, ENALC, INIASA, di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967 n. 36)	»	6.100.000
TITOLO II — *Spese straordinarie*		
Cap. 12-*bis*. — Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	L.	5.670.550
Totale aumento delle spese	L.	911.770.550
Cap. 16. — Avanzo finanziario di amministrazione negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	L.	7.249.398.170
Totale a pareggio	L.	8.161.168.720

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio 1969-70, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	L.	72.497.279
Cap. 7. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	L.	72.497.279

Art. 3.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili per l'esercizio 1969-70, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	L.	4.220.321
Cap. 7. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	L.	4.220.321

Roma, addì 8 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5917)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1970.

Nomina del membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nel consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1966, con il quale il dott. Giuseppe Giannitto è stato nominato membro esperto nel ramo amministrativo assistenziale in seno al consiglio di amministrazione della Cassa mutua per gli artigiani di Terni;

Vista la nota n. 6157 del 4 maggio 1970, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani ha comunicato le dimissioni del dott. Giuseppe Giannitto trasferito in altra sede ed ha proposto per la nomina a tale carica il dott. Vincenzo Nenna;

Ritenuta la opportunità di accogliere tale proposta;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Nenna è nominato membro esperto nel ramo amministrativo assistenziale in seno al consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Terni in sostituzione del dott. Giuseppe Giannitto dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5934)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Asola ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.10.III.45/6/3981, in data 26 marzo 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Asola (Mantova) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(5677)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1970, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 104.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6151)

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1970, la provincia di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 970.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6152)

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1970, il comune di Sassari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6153)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1970, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.020.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6154)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1970, il comune di Massa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.339.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6155)

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1970, il comune di San Nicola Manfredi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 883.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6046)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1970, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.062.576, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6047)

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.773.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6048)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Serra San Quirico (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.852.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6049)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Staffolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.273.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6050)

Autorizzazione al comune di Terricciola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Terricciola (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.917.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6051)

Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Vetto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.507.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6052)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 13 marzo 1970 al 19 marzo 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 464/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 13 *al* 19 *marzo* 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la Svizzera	45,00
	- gli altri paesi terzi	48,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	42,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	45,50
	- gli altri paesi terzi	48,80
10.04	Avena	26,90
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	34,75

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	86,35
	- la zona III (3)	91,35
	- la zona IV (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	80,85
	- tenore in ceneri da 521 a 600	77,15
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,45
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	76,95
	- gli altri paesi terzi	68,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,45
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,95
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,20
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	88,15
	- la zona IV b) (3)	90,95
	- gli altri paesi terzi	80,55
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	86,35
	- la zona IV b) (3)	89,35
	- gli altri paesi terzi	80,85

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a)* I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a)* Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a)* I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5038)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 26 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,95	628,96	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	604,50	604,50	605 —	608,50	604,10	604,50	604,75	608,50	604,50	604,50
Franco svizzero	145,85	147,05	145,95	145,84	145,90	145,85	146 —	145,84	145,85	145,85
Corona danese	83,90	83,92	83,96	83,905	83,80	83,90	83,93	83,905	83,90	83,90
Corona norvegese	88,02	88,03	88,02	88,07	88 —	88,02	88,055	88,07	88,02	88,02
Corona svedese	121,23	121,30	121,30	121,39	121,20	121,28	121,35	121,39	121,26	121,25
Fiorino olandese	173,57	173,50	173,50	173,60	173,50	173,56	173,57	173,60	173,57	173,50
Franco belga	12,675	12,671	12,68	12,677	12,675	12 67	12,685	12,677	12,67	12,67
Franco francese	113,98	114 —	114,03	114,045	114 —	113,98	113,99	114,045	113,98	113,95
Lira sterlina	1507 —	1506,65	1506,50	1507,30	1506,50	1507,10	1506,75	1507,30	1507 —	1506,65
Marco germanico	173,21	173,20	173,23	173,25	173,10	173,22	173,24	173,25	173,21	173,20
Scellino austriaco	24,33	24,32	24,33	24;341	24,25	24,33	24,75	24,341	24,33	24,33
Escudo portoghese	22,02	22,04	22,03	22,025	22,10	22,02	22,04	22,025	22,02	22,02
Peseta spagnola	9,03	9,03	9,05	9,0365	9 —	9,03	9,04	9,0365	9,03	9,03

Media dei titoli del 26 giugno 1970

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	98,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	76,075
» 5 % (Ricostruzione)	91,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	79,85
» 5 % (Città di Trieste)	82,025
» 5 % (Beni esteri)	77,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,575
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,25
» 5 % (» 1° gennaio 1979)	94,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	606,625
Franco svizzero	145,92
Corona danese	83,917
Corona norvegese	88,062
Corona svedese	121,37
Fiorino olandese	173,585
Franco belga	12,681
Franco francese	114,017
Lira sterlina	1507,025
Marco germanico	173,245
Scellino austriaco	24,349
Escudo portoghese	22,032
Peseta spagnola	9,038

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 306 Mod. 241 D.O. — Data: 4 luglio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Vottero Enrico — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1 — Capitale L. 280.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 giugno 1970

(5477)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 19230 del 6 giugno 1970 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione di giunta 17 dicembre 1969 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera 27 febbraio 1970 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente alla area di mq. 7.750 riportata al foglio 11, partita 1741, particelle 137 e 259, partita 1830, particelle 138 e 142 e partita 192 particella 12-*e*.

(5735)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1970, registro n. 43, foglio n. 290, su conforme parere del Consiglio di Stato numero 514/69, emesso nell'adunanza generale del 22 gennaio 1970, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario con il quale il dott. Gentilini Biagio ha chiesto l'annullamento degli atti o la modifica della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per titoli per il conferimento di tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1965.

(5678)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 395, sono stati dichiarati inammissibili gli otto ricorsi straordinari prodotti dal sig. Tito Francesco rispettivamente:

a) in data 15 giugno 1967 nell'interesse del figlio Michele, avverso il giudizio espresso dal consiglio di classe della 5ª classe del liceo scientifico di Trani;

b) in data 8 marzo 1967, nell'interesse della figlia Maria, avverso il giudizio espresso in sede di scrutinio 1° trimestre anno scolastico 1966-67 dal consiglio della 1ª classe del liceo-ginnasio di Trani;

c) in data 8 marzo 1967, nell'interesse della figlia Angelina avverso il giudizio espresso in sede di scrutinio 1° trimestre a.s. 1966-67 dal consiglio della IV classe del ginnasio-liceo di Trani;

d) in data 10 aprile 1967, nell'interesse della figlia Angelina avverso il giudizio espresso in sede di scrutinio 2° trimestre a.s. 1966-67 dal consiglio di classe IV classe del ginnasio-liceo di Trani;

e) in data 10 aprile 1967 nell'interesse della figlia Maria, avverso il giudizio espresso dal consiglio della 1ª classe del liceo classico, in sede di scrutinio del 2° trimestre;

f) in data 28 giugno 1968, nell'interesse della figlia Angelina, avverso il giudizio del consiglio di classe della V classe ginnasiale del liceo-ginnasio di Trani in sede di scrutinio di III trimestre;

g) in data 25 luglio 1968 nell'interesse della figlia Angelina, avverso il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice della V classe ginnasiale del liceo-ginnasio di Trani;

h) in data 28 giugno 1967, nell'interesse della figlia Maria per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967 che dichiarava inammissibile il ricorso straordinario del 12 giugno 1966 avverso giudizio negativo del Consiglio di classe 1ª liceo classico di Trani, in sede di scrutinio di III trimestre.

(5679)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa di produzione e lavoro « Sele », con sede in Paestum.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 giugno 1970, la società cooperativa di produzione e lavoro « Sele », con sede in Paestum (Salerno), costituita per rogito De Chiara in data 24 gennaio 1963, repertorio 36352 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dello articolo 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Caroppo.

(5939)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa « Edificatrice 64 », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 giugno 1970, la società cooperativa « Edificatrice 64 », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 3 giugno 1963, repertorio 395753 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Guido Prosperetti.

(5940)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa di produzione e lavoro di Lagosanto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 giugno 1970, la società cooperativa di produzione e lavoro di Lagosanto, con sede in Lagosanto (Ferrara) costituita per rogito Mazara in data 16 marzo 1913, repertorio 279, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Guietti Remo.

(5941)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 3 giugno 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola (Napoli) in amministrazione straordinaria, il dott. Oscar Barone è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5994)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo ragioneria, categoria direttiva.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo ragioneria, categoria direttiva, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto o in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione da quei candidati, nominati in seguito ai risultati del concorso, che non siano già alle dipendenze dell'ente.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'E.N.P.D.E.D.P. assunto ai sensi del punto 18 della delibera 9 luglio 1964 approvata con decreto interministeriale 29 luglio 1964;

c) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere condotta morale e civile incensurabile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso del diploma di laurea in economia e commercio.

Il suddetto titolo di studio dovrà essere stato conseguito in università ovvero istituti statali o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quello suindicato.

Possono partecipare a detto concorso anche gli impiegati dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, appartenenti alla categoria di concetto, ruolo amministrativo, che non siano in possesso del diploma di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a « segretario di 2ª classe » ed abbiano il titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza (diploma di istituto secondario di 2° grado).

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale, servizio del personale, 00199 Roma, via A. Vivaldi 12, redatte in carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo di cui sopra entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro a data apposto dall'ente.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopraindicato.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti al concorso, i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti e le condanne subite;

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono altresì dichiarare:

a) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

b) l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

La firma che l'aspirante è tenuto ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto di impiego con l'ente è sufficiente il visto della unità funzionale di appartenenza.

A corredo della domanda ed al fine della valutazione dei titoli gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino anche le eventuali qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Ragioneria generale ed applicata;
2) Diritto pubblico.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) Ragioneria generale ed applicata;
2) Diritto del lavoro;
3) Legislazione sociale.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente lo ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di 5 punti e terrà conto:

a) del punto riportato nell'esame di laurea;

b) del servizio prestato presso lo Stato od altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sara data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avra ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a trasmettere alla direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P., servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termini

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati con raccomandata con ricevuta di ritorno a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P., servizio del personale, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata a norma di legge;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, del comune di origine. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario delle procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

In sede di prima sistemazione in ufficio sito in luogo diverso da quello di residenza, saranno rimborsate, previa esibizione della documentazione di rito, le spese di viaggio.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza motivo che l'ente ritenga giustificato, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Roma, addì 28 aprile 1970

Il presidente: CIOCCETTI

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda
da redigersi su carta bollata da L. 400)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - Via A. Vivaldi, 12 - 00199 ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato a . il (2) . . residente in (3) . via . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a tre posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo ragioneria - categoria direttiva, indetto il 28 aprile 1970.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) .;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (5);

4) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito il . presso l'Università degli studi di .;

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . (6);

6) di avere prestato (o di prestare) servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni : . dal . . al . . (o di non avere mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni);

7) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

Al fine della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) certificato su carta da bollo da cui risulta il voto riportato nell'esame di laurea;
2) . . (8);
3) . . . . (9).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo . . cap . . e si impegna di far conoscere ogni eventuale, successiva variazione.

Data, li . .

Firma . . . . . (10)

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi di condanna, ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) L'aspirante che sia già alle dipendenze dell'ente non è tenuto alla suddetta dichiarazione.

(8) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, attestato di servizio ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(9) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(10) La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario del luogo di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto d'impiego con l'ente è sufficiente il visto della unità funzionale di appartenenza.

(5999)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a venti posti di sorvegliante della linea, fra candidati muniti del diploma di geometra o di perito industriale - specializzazione « edili »

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1953, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1 24855 in data 20 marzo 1970;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 16 del 6 maggio 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli, a venti posti di sorvegliante della linea in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di geometra o di perito industriale, specializzazione « edili ».

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1970
Registro n. 54 bilancio Trasporti, foglio n. 288

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a venti posti di sorvegliante della linea in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le esigenze dei tronchi compresi fra le linee Milano-Bologna-Firenze; Roma-Formia-Napoli; Genova-Milano; Torino-Alessandria-Milano; Torino-Novara-Milano; Milano-Verona-Venezia e con assegnazione alle sedi scelte tra i tronchi delle linee stesse, con esclusione di quelli di Torino, Novara, Alessandria, Milano, Genova, Verona, Padova, Venezia, Bologna, Firenze e Napoli.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma di geometra o di perito industriale, specializzazione « edili ».

Non è ammessa equipollenza di titoli.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello richiesto.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire — senza alcun tramite — alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale - concorsi) - 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della Compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta secondo il modello allegato *A* che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o da tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; ne per eventuali disguidi postali o telegrafici.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego:

g) ad anni 55 (legge 2 aprile 1968, n. 482):

per i profughi;

per gli invalidi di guerra (militari e civili);

per gli invalidi per servizio statale;

per gli invalidi del lavoro;

per gli invalidi civili;

per gli orfani e le vedove di cui all'art. 8 della citata legge.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

I titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti o a riserva di posti, debbono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio delle sedute della Commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove orali relative al concorso stesso; il computo dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di sorvegliante di linea.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali prescritti, nell'apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12), per l'ammissione in servizio con la qualifica di sorvegliante della linea: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei

requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con lo incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso viene comunicato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla data della comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - 00100 - Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrata domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale non scaduto di validità.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta nonchè in una prova orale, come dal programma di cui allo allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

10. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti - Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — al fine della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di cinque punti così suddivisi:

A) Quattro punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,01 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta.

B) Un punto al massimo per la valutazione del servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, assegnando punti 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato nella detta posizione di ruolo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando il voto riportato nella prova scritta, quello conseguito nella prova orale, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del « Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e modificato dallo art. 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 851.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative alla riserva di legge per i candidati che rivestono la qualità di combattente o assimilato, nonchè per gli appartenenti alle categorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per la immissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita, nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto allo elevamento del limite di età, di cui al punto 3 del presente bando;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono). Il documento da prodursi deve riflettere la posizione militare del candidato all'atto del ricevimento dell'invito a presentare la documentazione sopra elencata.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 10, taluno dei documenti elencati nel presente punto 11, che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità delle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, da produrre sempre nel cennato termine di trenta giorni, qualora non risultino già acquisiti agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati.

Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dalla autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio anagrafico che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta d'identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

Gli stessi aventi titolo all'assunzione, prima di essere destinati alla dirigenza di un tronco, saranno sottoposti ad un periodo di formazione consistente: nella frequenza per almeno tre mesi di un apposito corso presso la Scuola centrale di istruzione professionale del servizio lavori in Roma; di un tirocinio della durata di sei mesi, presso un tronco di linea, per la pratica applicazione, sotto la guida del dirigente e della scuola centrale, dei compiti di ordine tecnico e regolamentare di pertinenza del personale dei diversi livelli del tronco stesso.

Al termine del tirocinio suddetto, i dipendenti in questione saranno sottoposti ad un esame per il conseguimento delle abilitazioni prescritte per la qualifica, la cui acquisizione è condizione per la permanenza in servizio per la nomina a stabile.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a . . il . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a venti posti di sorvegliante della linea in prova, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1970, n. 15489.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: . . (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale) . . . .

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . (solo per coloro che avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevamento del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le Autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di . . (indicare quale: geometra o perito industriale, specializzazione « edili ») conseguito il . . . . . presso l'Istituto . . . . di . . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare in caso di nomina qualsiasi destinazione, anche se in via subordinata chiede di essere, possibilmente, destinato ad una delle seguenti città (specificare in ordine di preferenza tre sedi desiderate fra quelle previste nella premessa dell'avviso di concorso.

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Esercizio di applicazione di calcolo e prova grafica su argomenti compresi nei punti 1, 2, 3, 4, 5 del programma con commento illustrativo del procedimento seguito e dei ragionamenti che ne hanno suggerito la scelta.

PROVA ORALE

(sulle seguenti materie)

1. — *Matematica*

Algebra elementare fino ai problemi di 2° grado ad una incognita. Geometria piana e solida. Trigonometria piana. Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria.

2. — *Meccanica generale - Termologia - Elettrologia*

Resistenza dei materiali, deformazioni elastiche e permanenti, sollecitazioni semplici e composte e leggi relative.

Resistenze passive, attrito, resistenza dei mezzi e leggi relative.

Piano inclinato - Vite - Cuneo - Taglia semplice e differenziale - Argano - Verricello.

Calore e temperatura - Trasmissione del calore - Rapporto tra calore e lavoro - Sorgenti di calore - Dilatazione termica dei solidi.

Forza elettromotrice - Corrente elettrica - Resistenza elettrica - Nozioni di magnetismo ed elettromagnetismo - Potenza ed energia elettrica.

3. — *Tecnologia dei metalli, del legno e dei materiali da costruzione*

Principali proprietà caratteristiche dei metalli, legnami, calci, leganti idraulici, pozzolane, pietre, sabbie, ghiaie.

Tipi di materiali ferrosi unificati e loro caratteristiche - Procedimenti di laminazione, trafilatura e stampaggio - Processi di saldatura.

Malte e conglomerati: preparazione, dosature, proprietà, macchinari.

4. — *Macchine*

Motore a scoppio a quattro e due tempi e motore Diesel: Organi principali, funzionamento, distribuzione e relativo diagramma - Motori e generatori elettrici - Pompe e compressori - Binde idrauliche.

5. — *Costruzioni civili e stradali*

Strutture murarie e in cemento armato - Muri - Piattabande - Archi - Volte - Solai - Tetti, incavallature, orditure, materiali da copertura - Scale.

Esecuzione di apertura in muri portanti esistenti - Sottomurazioni - Opere di rafforzamento - Manutenzione.

Costruzioni stradali: planimetria e altimetria - Tracciamento di curve e raccordi. Principali caratteristiche del corpo stradale, delle sovrastrutture, delle massicciate, delle opere d'arte e dei muri di sostegno. Frane: caratteristiche e tipi di opere di consolidamento e di protezione.

Fondazioni: resistenza dei terreni, sistemi di fondazione.

Verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici.

Ponteggi, armature, centine, opere provvisionali.

Macchinari di cantiere per sollevamento e trasporto di materiali, per scavi e formazione di rilevati.

6. — *Elementi di topografia*

Rilievi planimetrici e altimetrici - Verifiche e rettifiche dei principali strumenti.

7. — *Stima e contabilità dei lavori*

Analisi dei prezzi - Tariffe - Perizie dei lavori - Misura delle opere - Computi metrici.

8. — *Elementi di diritto*

La proprietà e le sue limitazioni - L'espropriazione per causa di pubblica utilità - Azioni a difesa della proprietà - Il possesso - Le servitù prediali - Obbligazioni (nozioni).

Il contratto in generale - Il contratto di appalto.

Norme sulla prevenzione degli infortuni (nozioni).

(5659)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami e per titoli a due posti di ispettore in prova fra laureati in architettura.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in architettura, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1970, n. 220, avranno luogo a Roma, alle ore 8 dei giorni 22, 23 e 24 luglio 1970, presso la sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti, 34.

(6253)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a sei posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a sei posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile avranno luogo in Roma, nella sede della direzione generale predetta, piazzale degli Archivi - EUR, nei giorni 13, 14 e 15 luglio 1970 con inizio alle ore 8,30.

(6360)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a tre posti di direttore in prova negli istituti statali per sordomuti di Milano, Palermo e Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento sui servizi della istruzione elementare, approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduta la legge 22 febbraio 1951, n. 149, e la tabella n. 1 ad essa allegata;

Veduti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante;

Considerato che attualmente è vacante il posto di direttore dell'istituto statale dei sordomuti di Milano e che con il 1° ottobre 1970 si renderanno vacanti i posti di direttore degli istituti statali per sordomuti di Roma e Palermo;

Considerata la necessità di un regolare funzionamento dei predetti istituti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti di direttore in prova nel ruolo del personale degli istituti statali per sordomuti di Milano, Palermo e Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso dello speciale titolo di abilitazione all'insegnamento per i sordomuti, richiesto dalla legge, e che abbiano prestato servizio in un istituto per sordomuti per almeno un decennio come direttore o come insegnante, o cumulativamente in entrambi gli uffici.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare, divisione IV) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* e deve contenere le seguenti indicazioni: cognome e nome del concorrente, luogo e data di nascita, indirizzo.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare, divisione IV) qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni fattegli al precedente recapito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere le seguenti dichiarazioni:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) il comune dove il concorrente è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione; o della cancellazione dalle liste medesime;

c) le eventuali condanne penali riportate;

d) il titolo di studio posseduto;

e) gli anni di servizio prestati come insegnante o come direttore;

f) per i soli concorrenti di sesso maschile la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede stabilita dal Ministero.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti statali già in servizio presso una delle amministrazioni dello Stato, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione, ed entro il termine fissato dal primo comma del presente articolo, oltre ai documenti attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, ai sensi del precedente articolo 2 dovranno essere presentati:

a) fotografia recente del candidato, con firma autenticata.

Qualora il concorrente sia provvisto di tessera ferroviaria a lui personalmente intestata per le riduzioni di viaggio agli impiegati dello Stato è esonerato dalla presentazione della fotografia, ma deve presentare una dichiarazione in carta libera, dalla quale risultino il numero della tessera, l'amministrazione che l'ha rilasciata e la data del rilascio.

Il concorrente dovrà presentare la tessera alla prova di esame;

b) tutti i documenti attestanti titoli valutabili (titoli di cultura, di servizio, di benemerenze varie).

Il possesso dello speciale titolo di abilitazione all'insegnamento ai sordomuti, ai fini dell'ammissione al concorso e della sua valutazione, dovrà essere documentato con la presentazione del diploma originale o di copia notarile del medesimo o di un certificato attestante il conseguimento del diploma, rilasciato dal direttore della scuola di metodo per il magistero

dei sordomuti, attestante i voti conseguiti nell'esame finale di diploma. Se dal diploma non risultano i voti, il titolo di studio sarà valutato con il punteggio minimo stabilito.

Alla domanda dovrà essere unito, in duplice esemplare, lo elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i concorrenti la cui domanda pervenga al Ministero della pubblica istruzione oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 3 o che non abbiano documentato, entro la stessa data, di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione indicati all'art. 2.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, ne riceveranno comunicazione diretta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel termine di venti giorni dalla data della lettera predetta, gli stessi dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare, divisione IV, i documenti prescritti dal successivo art. 7 per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

I concorrenti, che avranno superato le prove di esame, saranno iscritti nella graduatoria di merito e riceveranno comunicazione diretta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel termine di trenta giorni dalla data della lettera predetta i concorrenti dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia integrale dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva sul caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego, per il quale ha concorso. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti diagnostici specifici (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del consorzio provinciale antitubercolare e gli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

I predetti documenti devono essere tutti conformi alla legge sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6), dovranno essere inoltre di data non anteriore di 3 mesi rispetto alla data di richiesta del Ministero.

I candidati, che rivestono la qualifica di dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta la copia integrale dello stato matricolare ed il certificato medico di sana e robusta costituzione, rimanendo esonerati dal produrre gli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5).

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi causa al Ministero, in altri uffici, istituti scolastici e amministrazioni.

I documenti possono essere presentati in originale o in copia autentica.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connesse a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse a termini di legge.

Art. 8.

Sono esclusi dal concorso:

1) i candidati la cui domanda sia pervenuta al Ministero della pubblica istruzione oltre il termine di scadenza indicato all'art. 4. La data di arrivo, considerata valida ai fini dell'ammissione al concorso, è quella indicata dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero;

2) coloro che, in esito agli accertamenti disposti dal Ministero della pubblica istruzione, non risultino in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

3) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità o che siano incorsi nella interdizione scolastica;

4) coloro che siano stati condannati:

a) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni;

b) ad una pena qualsiasi per delitti contro la personalità dello Stato (esclusi i fatti commessi per colpa e quelli per agevolazione colposa) ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralità pubblica e il buon costume, la integrità e la sanità della famiglia, oppure per furto, rapina, truffa, estorsione ed usura;

c) per delitti contro la fede pubblica per i quali sono comminate pene non inferiori a sei mesi.

Qualora la condanna penale di cui al precedente n. 4) sia conosciuta al Ministero della pubblica istruzione dopo la partecipazione del candidato al concorso e prima che sia disposta la nomina (sia perchè l'interessato abbia omesso di dichiarare detta condanna nella domanda, sia perchè la condanna sia stata pronunciata dopo la partecipazione alle prove di esame e prima della nomina), in luogo del provvedimento di esclusione dal concorso, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

Sono dichiarati decaduti da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso:

1) coloro che non abbiano fatto pervenire al Ministero, entro il termine di trenta giorni dalla data della lettera di invito, i documenti indicati nell'art. 5;

2) coloro che abbiano presentato documenti per i quali sia accertato che il contenuto non corrisponda a verità;

3) coloro che in base ai documenti presentati non risultino in possesso dei requisiti prescritti.

I provvedimenti di esclusione dal concorso e di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione con decreto motivato, di cui sarà data integrale comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9.

Le prove scritte e orali del concorso avranno luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni e nelle ore che saranno indicati nella comunicazione che sarà fatta in tempo utile a ciascun candidato.

I candidati ammessi alla prova orale saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 10.

L'esame di concorso consisterà in una prova scritta di pedagogia con speciale riferimento al problema educativo dei sordomuti e in una prova orale riguardante la stessa materia della prova scritta e l'ordinamento didattico ed amministrativo delle istituzioni dei sordomuti.

Il concorrente dovrà dar prova di possedere una buona cultura generale e di conoscere i principali elementi di statistica e le leggi fondamentali concernenti l'ordinamento dello Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per la prova scritta.

Art. 11.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II) sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiara di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissato dall'amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti con la qualifica di direttore in prova nel ruolo del personale degli istituti statali per sordomuti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1970
Registro n. 37 *Pubblica istruzione, foglio n.* 292

(5923)

Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinque posti di giardiniere di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio numero 314, con il quale veniva bandito, tra gli altri, un concorso per esame a cinque posti di giardiniere di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami a cinque posti di giardiniere di 2ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Ozzella dott. Annibale, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Triches dott. Guglielmo, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Piccione dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Fioravanti dott.ssa Alma nata Russi, direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione;

Serangeli dott. Sante, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

Membri aggiunti:

Moda Carraro dott. Antonio, funzionario del comune di Roma, esperto di giardinaggio;

Vannicola dott. Mario, funzionario del comune di Roma, esperto di giardinaggio.

Il dott. Ugo Miano, consigliere di 1ª classe del Ministero della pubblica istruzione svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 3.200.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1970
Registro n. 39, *foglio n.* 77

(5821)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nell'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202), carriera di concetto, nell'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino), indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1969, registro n. 96, foglio n. 313, nei giorni 9 e 10 luglio 1970, con inizio alle ore 14 e nel giorno 11 luglio 1970, con inizio alle ore 8.

(6412)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

Concorso pubblico per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche nel convitto nazionale « G. Piazzi », in Sondrio

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate alla decorazione della nuova sede del convitto « G. Piazzi » di Sondrio.

Descrizione delle opere

1. Mensa, costituita da piano in marmo pregiato avente dimensioni di cm. 60./.70 per cm. 120./.130 sostenuto da quattro e più colonne od altro basamento. Tabernacolo da porre anche incassato sulla parete divisoria fra altare e sacrestia; decorazione dell'ambiente destinato al culto con ambientazione del dipinto già ricuperato, delle dimensioni di cm. 235 × 166, e con adozione di piccola balaustra in modo da evitare l'accostarsi delle persone al dipinto.

2. Porta a soffietto per chiusura del vano sacro delle dimensioni di cm. 330 di larghezza per cm. 250 in altezza.

3. Restauro del dipinto ad olio su tela, esistente presso il convitto nazionale, delle dimensioni di cm. 290 per 180.

Nel prezzo offerto sono compresi tutti gli oneri, nessuno escluso, per esecuzione, trasporto in sito, posa in opera (opere murarie, ponteggi, manovalanza, ecc.) e quanto altro annesso e connesso per dare l'opera finita, nonchè gli oneri contrattuali e fiscali.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana: essi dovranno presentare il certificato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse presentare un bozzetto delle dimensioni di 1/5 di quelle reali.

Inoltre esso concorrente dovrà presentare ciascun bozzetto a concorso con una breve relazione esplicativa tecnica e artistica, non firmata, ma contrassegnata da « motto ».

Ciascun bozzetto, contrassegnato dallo stesso « motto », dovrà portare la intestazione: Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nell'edificio destinato a convitto nazionale « G. Piazzi » in Sondrio.

Ciascun concorrente dovrà altresì accompagnare il tutto con una offerta chiusa in busta sigillata e controfirmata su i lembi mediante il « motto ».

L'offerta, debitamente sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta bollata da L. 400, e dovrà contenere inoltre l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera di impegno.

Detti prezzi non dovranno comunque superare le somme appresso indicate:

Opera I — mensa, tabernacolo e decorazione ambiente sacro	L. 3.000.000
Opera II — porta a soffietto	» 900.000
Opera III — restauro dipinto ad olio .	» 1.000.000

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, piazza Duomo, 12, Milano, entro e non oltre le ore dodici dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non è prorogabile.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorso detto termine l'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita commissione costituita secondo le vigenti disposizioni della legge 717 del 29 luglio 1949 modificata dalla legge n. 237 del 3 marzo 1960.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà alla scelta degli elaborati per ogni singolo tipo delle n. 3 opere e formerà per ognuna di esse una graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli non ritenuti idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto per ogni tipo di opera sarà dichiarato vincitore del concorso per quel tipo di opera.

Nessun compenso sarà dovuto agli artisti, compreso il prescelto, per la presentazione dei bozzetti.

I criteri di giudizio saranno fondati sull'esame comparativo degli elementi estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere. Le deliberazioni della commissione saranno valide purchè siano presenti almeno i 2/3 dei componenti.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista prescelto per ogni tipo di opera verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema della lettera di impegno allegata al presente bando di concorso ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nel presente bando e nella citata lettera di impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto per nessun motivo agli artisti presentatori di bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti prescelti sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ai sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli prescelti saranno ritirati, a cura e spese dei vincitori per lo sviluppo dell'opera ad essi affidata; restando alla amministrazione una documentazione fotografica delle opere prescelte controfirmate dall'autore.

Art. 8.

All'artista prescelto per ogni tipo di opera sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera di impegno che è allegata al presente bando del quale potrà essere richiesta copia al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, piazza Duomo 12, Milano, direttamente o a mezzo incaricato.

A richiesta, detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso l'ufficio del genio civile di Sondrio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per la esecuzione delle opere d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 11 aprile 1970

Il provveditore: NIGRO

ALLEGATO 1

(Lettera d'impegno)

Alla commissione giudicatrice per il concorso nazionale per le opere d'arte nel convitto nazionale di Sondrio presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia - Piazza Duomo, 12 — MILANO

OGGETTO: Lettera d'impegno per la esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione della nuova sede del convitto nazionale « G. Piazzi » in Sondrio.

Il sottoscritto . . . . . . si obbliga con la presente lettera di impegno ad eseguire le opere (indicare quali opere di cui ai numeri 1, 2, 3 del bando di concorso) nell'edificio in oggetto in conformità dei bozzetti presentati ed accettati dall'amministrazione per il prezzo a corpo di lire . . . . (in lettere).

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla direzione lavori ed alla osservanza delle disposizioni dei regolamenti delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato. Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensata l'esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la posa in opera, le assicurazioni degli operai nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera o le opere nel termine di mesi quattro dalla data della comunicazione della relativa accettazione, ed accetta una penale giornaliera di L. 10.000 (diecimila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara inoltre di accettare le seguenti modalità di pagamento: il 20 (venti) per cento del prezzo a corpo, all'avvenuta ultimazione del modello nello studio del sottoscritto; il restante 80 (ottanta) per cento del prezzo a corpo ad opera completamente ultimata.

Il sottoscritto si impegna di avvertire il signor presidente della commissione, provveditore alle opere pubbliche per la Lombardia con sede in Milano, subito dopo effettuato il modello definitivo in creta per le opere scultoree e quello in cartone al vero per le altre opere, perchè lo stesso signor presidente, dopo un sopralluogo effettuato di persona o a mezzo di un suo incaricato, possa dare il benestare alla realizzazione dell'opera definitiva.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera di impegno, comprese quelle per posta e copia, sono a carico del sottoscritto artista.

L'artista esecutore . . . . . .

(5961)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove di esame del concorso a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, specialità elettronica e costruzioni aeromeccaniche.

Le prove di esame del concorso a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, specialità elettronica e costruzioni aeromeccaniche, bandito con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 ottobre 1969, avranno luogo in Roma presso il Circolo sottufficiali della 2ª Regione aerea, via Pietro Gobetti n. 6-A, secondo il seguente diario:

22 luglio 1970, ore 8

Meccanica razionale (prova scritta) per entrambe le specialità.

23 luglio 1970, ore 8

Elettronica (prova scritta) per la specialità « Elettronica ».
Meccanica applicata alle macchine (prova scritta) per la specialità « Costruzioni Aeromeccaniche ».

24 luglio 1970, ore 8

Impianti e macchine elettriche (prova scritta) per la specialità « Elettronica ».
Macchine termiche ed idrauliche (prova scritta) per la specialità « Costruzioni Aeromeccaniche ».

25 luglio 1970, ore 8

Lingue estere (prova scritta) per entrambe le specialità.

(6130)

MINISTERO DELLA SANITA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di chimico di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1969, registro n. 6, foglio n. 341, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 29 settembre 1969, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici:

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 21 gennaio 1970, con la quale è stato designato presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato avv. Mario Egidio Schinaia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Schinaia avv. Mario Egidio, consigliere di Stato.

Membri:

Tappi prof. Guido, docente in chimica generale e tecnica farmaceutica presso l'Università di Torino;

Calò prof. Aldo, docente in chimica farmaceutica e tossicologica presso l'Università di Roma;

Spina dott.ssa Anna Maria, ispettore generale chimico;

Messina dott.ssa Sebastiana, chimico capo.

Segretario:

Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove facoltative di lingue a fianco di ciascuno indicate:

Josia prof. Vincenzo. francese e spagnolo;
Berardi prof. Silverio, inglese e tedesco.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presunta di L. 500.000 graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1970
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 42

(5819)

CORTE DEI CONTI

Commissione esaminatrice del concorso per esami a quaranta posti di vice segretario o vice revisore in prova

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1970, con il quale è stato indetto il concorso per esami a quaranta posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del tesoro;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a quaranta posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto del 27 gennaio 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Raus dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Viola dott. Gino, primo referendario della Corte dei conti;

Lanzetti dott. Angelo, primo referendario della Corte dei conti;

Lombardo dott. Giuseppe, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato;

Luttazi prof. dott. Duilio, ordinario di ragioneria nell'Istituto tecnico commerciale « Sella » di Roma.

Segretario:

Romano Vincenzo, vice direttore di segreteria della Corte dei conti.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, da imputarsi al capitolo 1691 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1970

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1970
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 167

(6363)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2544, prot. n. 3655 in data 20 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 2334, prot. n. 1382 in data 3 marzo 1969;

Visto il proprio decreto n. 2545 prot. n. 3710 in data 21 aprile 1970, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Visto che la condotta unica del comune di Castel d'Argile a seguito della rinuncia del dott. Odorici Giuliano, è rimasta vacante e disponibile;

Considerato che il dott. Biscotti Tommaso che, nell'ordine, precede, ha rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che il dott. Bovina Giancarlo ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica unica del comune di Castel d'Argile è assegnata al dott. Bovina Giancarlo.

Bologna, addì 5 giugno 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(5926)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6253 in data 28 ottobre 1966 relativo fra l'altro al bando di concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 3454 in data odierna con il quale si prende atto della avvenuta soppressione delle condotte ostetriche dei comuni di Tavernelle, Bagno e Ripoli, Borgo S. Lorenzo e Figline Valdarno, già bandite con il decreto sopra citato;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del citato concorso per le condotte residue;

Viste le segnalazioni effettuate dal Ministero della sanità, dalla prefettura, dall'ordine dei medici e dai comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1965, è così costituita:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Matticari dott. Gioacchino, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Patrissi dott. Ezio, medico provinciale di 1ª classe;

Gasparri prof. Franco, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Firenze;

Rindi prof. Vittorio, primario ostetrico ginecologico dell'ospedale di Prato;

Agnoletti Ada, ostetrica condotta del comune di Rufina.

Segretario:

Armonico dott. Armando, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Firenze inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Firenze e dei comuni interessati.

Firenze, addì 3 giugno 1970

Il medico provinciale: LOPES

(5661)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1355 del 21 febbraio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Aliano, Bernalda, Pisticci (1ª condotta), Salandra, San Giorgio Lucano e S. Mauro Forte;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e constatata la regolarità del procedimento seguito in tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Ponzini Luigia	punti	66,150	su 120
2. Tescione Vincenza	»	63,315	»
3. Ravaioli Elsa	»	62.181	»
4. Selenati Maria	»	61,282	»
5. Trivisani Lucia	»	61,046	»
6. Romanini Perla	»	60,196	»
7. Irene Antonia	»	59,507	»
8. Rusciani Maria Domenica (nata il 9 settembre 1937)	»	58,000	»
9. Colucci Gina	»	54,630	»
10. Rosada Livia	»	54,373	»
11. Tarantino Maria Celeste	»	47,944	»
12. Trotta Maria	»	47,774	»
13. Rusciani Maria (nata il 25 aprile 1946)	»	45,108	»
14. Bonito Concetta	»	44,307	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 26 maggio 1970

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1355 del 21 febbraio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Aliano, Bernalda, Pisticci (1ª condotta), Salandra, San Giorgio Lucano e S. Mauro Forte;

Visto il proprio decreto n. 2531 del 26 maggio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso predetto;

Viste le preferenze indicate da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa e assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Ponzini Luigia: Pisticci (prima condotta);
2) Tescione Vincenza: Bernalda;
3) Ravaioli Elsa: Salandra;
4) Selenati Maria: S. Mauro Forte;
5) Trivisani Lucia: S. Giorgio Lucano;
6) Romanini Perla: Aliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 26 maggio 1970

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(5600)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario aggiunto vacante nel comune di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 30 gennaio 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 17 novembre 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico sopra specificato;

Vista la dichiarazione 27 marzo 1970 con la quale il dottor Renato Flangini, membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona, ha rinunciato all'incarico conferitogli con il citato decreto del veterinario provinciale n. 69.424/28 del 17 novembre 1969;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di altro veterinario, in sostituzione del veterinario rinunciatario;

Vista la nota del medico provinciale di Verona n. 101805 del 3 giugno 1970 con la quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220, viene nominato il dott. Augusto Baraldi in sostituzione del dott. Renato Flangini, rinunciatario;

Visto l'art. 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 62 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, n. 2211 e dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

Il medico veterinario dott. Augusto Baraldi è nominato, in sostituzione del dott. Renato Flangini, componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario aggiunto presso il comune di Verona.

Le prove di esame relative al concorso citato non possono aver luogo se non sia trascorso almeno un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 5 giugno 1970

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(5665)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1970, n. **15**.

Provvidenze a favore delle Associazioni donatori volontari di sangue della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 29 *maggio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni dei donatori volontari di sangue speciali sovvenzioni da utilizzare per la propaganda trasfusionale, in collaborazione con i centri trasfusionali operanti nella stessa zona di attività dell'associazione, nonchè per il funzionamento delle associazioni medesime.

Art. 2.

Alla assegnazione delle sovvenzioni si provvede annualmente con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e alla sanità.

L'erogazione è disposta con decreto dell'Assessore.

Art. 3.

Le domande di sovvenzione — accompagnate da una relazione illustrativa — dovranno pervenire all'Assessorato della igiene e della sanità entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il termine relativo all'anno 1970 è fissato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

Art. 5.

Per la concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1972.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1970 è istituito — al Titolo I — Sezione IV — Rubrica n. 6 — Categoria IV — il capitolo 291 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore delle Associazioni dei donatori volontari di sangue per la propaganda trasfusionale, in collaborazione con i centri trasfusionali operanti nella stessa zona di attività dell'associazione, nonchè per il funzionamento delle associazioni medesime » e con lo stanziamento di lire 25 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dai capitoli del medesimo stato di previsione della spesa n. 95 (per lire 10 milioni) e n. 583 (per lire 15 milioni).

L'onere di lire 25 milioni relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al sopracitato capitolo 291 e quello per gli esercizi 1971 e 1972 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La variazione inerente al capitolo 583, che viene soppresso, è conseguentemente apportata anche all'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 1° gennaio 1970, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 maggio 1970

BERZANTI

(5529)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.